

b) di aver prestato servizio militare di leva o per richiamo a servizio equiparato (5) alle condizioni e con il possesso dei requisiti previsti dall'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994 per il seguente periodo (6)

c) di aver prestato servizio nel ruolo degli insegnanti di scuola materna e/o elementare per un numero di anni e di aver ottenuto per ciascun anno scolastico la qualifica non inferiore a buono (7).

d) di aver prestato n anni di servizio pre-ruolo in scuole/istituti situati nelle piccole isole.

I periodi indicati alle precedenti lettere a), b), c), d) assommano, quindi, complessivamente ad anni (tale numero va riportato nella **casella n. 3** del modulo domanda).

4) - di aver prestato servizio in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno o su D.O.S.:

	dal	al	a	m	gg
a) servizio di ruolo comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza					
Totale					

di avere, quindi, un'anzianità di servizio di ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno o su D.O.S. pari ad anni (da riportare nell'apposito riquadro della casella 5 dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado; da riportare nell'apposito riquadro della **casella 6** dei moduli domanda qualora il trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per le D.O.S. della scuola secondaria di secondo grado ovvero nell'apposito riquadro della **casella 5** del modulo domanda qualora il passaggio di ruolo sia richiesto per le D.O.S. della scuola secondaria di secondo grado).

	dal	al	a	m	gg
b) servizio preruolo					
Totale					

di avere, quindi, un'anzianità di servizio pre-ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno o su D.O.S. pari ad anni (da riportare nell'apposito riquadro della **casella 5** dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado; da riportare nell'apposito riquadro della **casella 6** dei moduli domanda qualora il trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per le D.O.S. della scuola secondaria di secondo grado ovvero nell'apposito riquadro della **casella 5** del modulo domanda qualora il passaggio di ruolo sia richiesto per le D.O.S. della scuola secondaria di secondo grado).

5) -di avere un'anzianità derivante da servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado, pari ad anni

	dal	al	a	m	gg
Totale					

Il periodo indicato deve essere riportato nella **casella 5** del modulo domanda, qualora il trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per la scuola secondaria di II grado.

DATA

FIRMA DEL DOCENTE

NOTE

- (1) Ai fini del/a valutazione dell'anno, l'interessato dovrà aver prestato almeno 180 giorni di servizio (allegato D valutazione dell'anzianità di servizio del C.C.N.D. sulla mobilità).
- (2) i servizi riportati nel presente punto devono riferirsi a periodi non dichiarati nel precedente punto 1. Nel computo dell'anzianità di servizio vanno detratti i periodi di aspettativa senza assegni.
- (3) La presente voce va compilata solo se la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di attuale appartenenza è anteriore a quella della decorrenza economica, e non è coperta da effettivo servizio. La retrodatazione giuridica della nomina operata per effetto di un giudicato va invece indicato nel precedente punto 1.
- (4) Il servizio pre ruolo è valutato se prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dall'1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna fino al termine delle attività educative.
Il servizio pre-ruolo nelle Scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali e pareggiate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali. Il servizio pre-ruolo nelle scuole elementari è valutabile se prestato nelle scuole stata/i o parificate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali. E' valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate. Si ricorda, inoltre, che gli anni di servizio pre-ruolo sono valutabili se prestati alle seguenti condizioni:
 - a) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale);
 - b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione al/e norme contenute nell'art 527 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive;
 - c) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19/3/1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica;
 - d) per gli anni scolastici dal 1974/75 al 1982/83 l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dall'1 febbraio in poi e deve aver partecipato altresì in ogni caso alle operazioni di scrutinio finale;
 - e) per gli anni scolastici dal 1983/84 in poi l'anno di servizio pre-ruolo deve essere valutato se vi sia stata prestazione di servizio per almeno 180 giorni (allegato D valutazione dell'anzianità di servizio del C.C.N.D. sulla mobilità).
- (5) Depennare la dicitura che non interessa.
- (6) Il servizio militare di leva o equiparato va valutato ai sensi dell'art 435 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994, nella misura prevista dal citato art. 39 C.C.N.D. sulla mobilità per il servizio pre-ruolo. Detto servizio è valutabile solo se prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
- (7) *Il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo degli insegnanti elementari è subordinato, fino all'a.s. 1974/75, alla condizione che le qualifiche ottenute per ciascun anno siano non inferiori a "buono" e a condizione che vengano espressamente dichiarate.*